

EBA/GL/2024/03

11/04/2024

Orientamenti

sull'applicazione della verifica del capitale del gruppo per i gruppi di imprese di investimento conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del medesimo regolamento, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti, di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 a cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 16.09.2024 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento EBA/GL/2024/03 da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano in che modo le autorità competenti dovrebbero attuare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 per consentire ai gruppi di imprese di investimento di applicare la verifica del capitale del gruppo («autorizzazione alla verifica del capitale del gruppo») o di detenere un quantitativo di fondi propri inferiore a quello calcolato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento («autorizzazione alla detenzione di un quantitativo inferiore di fondi propri»).

Ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano su base individuale e consolidata nell'ambito di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033.

Destinatari

7. I presenti orientamenti sono destinati alle autorità competenti come definite all'articolo 4, punto 2), sottopunto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 nonché agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1093/2010 rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 o della direttiva (UE) 2019/2034.

Definizioni

8. Salvo diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva (UE) 2019/2034 o nel regolamento (UE) 2019/2033 hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti.

3. Attuazione

Data di applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
10. Le autorità competenti dovrebbero assicurare, al momento dell'applicazione dei presenti orientamenti, che tutte le autorizzazioni alla verifica del capitale del gruppo e alla detenzione di un quantitativo inferiore di fondi propri in vigore siano conformi ai presenti orientamenti.

4. Orientamenti

4.1 Considerazioni di carattere generale

11. L'autorità competente non dovrebbe concedere l'autorizzazione alla verifica del capitale del gruppo o alla detenzione di un quantitativo inferiore di fondi propri, sebbene siano soddisfatte le condizioni stabilite nei presenti orientamenti, qualora ritenga che un consolidamento prudenziale o un quantitativo più elevato di fondi propri debba essere considerato appropriato per quel particolare gruppo di imprese di investimento.

4.2 Autorizzazione alla verifica del capitale del gruppo semplificata

12. All'autorità competente non dovrebbe essere preclusa la possibilità di ritenere che un gruppo di imprese di investimento sia sufficientemente semplice e non presenti rischi significativi per i clienti e il mercato, laddove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) è composto esclusivamente da una holding di investimento madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione o una impresa di investimento madre nell'Unione piccola e non interconnessa di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, da imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento e da imprese strumentali;
- (b) ha posto in essere meccanismi organizzativi soddisfacenti e funzioni di controllo dei rischi sufficienti, proporzionate alle dimensioni e al modello di business del gruppo di imprese di investimento;
- (c) la maggioranza dei diritti di voto di ciascuna impresa del gruppo è detenuta da altre imprese del gruppo;
- (d) i suoi legami di capitale, il suo assetto proprietario e gli accordi contrattuali tra l'impresa di investimento madre nell'Unione, la holding di investimento madre nell'Unione o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione e le imprese del gruppo, nonché quelli tra le imprese del gruppo, sono messi a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
- (e) i suoi legami di capitale, il suo assetto proprietario e gli accordi contrattuali di cui alla lettera d) non rappresentano un ostacolo all'esercizio del controllo da parte dell'impresa di investimento madre nell'Unione, della holding di investimento madre nell'Unione o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione sulle imprese del gruppo;

- (f) le implicazioni, per la governance del gruppo nel suo complesso, dei legami di capitale, dell'assetto proprietario e degli accordi contrattuali di cui alla lettera d), rendono necessaria una vigilanza su base consolidata;
 - (g) i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 rimangono sufficientemente prossimi ai requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 7 di tale regolamento, a una percentuale indicativa superiore all'85 % di questi ultimi.
13. Alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di applicare le sezioni 4.3 e 4.4 per valutare se l'autorizzazione alla verifica del capitale del gruppo debba essere concessa a un gruppo di imprese di investimento che soddisfa la condizione di cui alla lettera a) del paragrafo precedente, qualora tale gruppo non soddisfi una o più delle condizioni di cui alle lettere da b) a g) del paragrafo precedente.

4.3 Autorizzazione alla verifica del capitale del gruppo: condizioni per ritenere che il gruppo di imprese di investimento sia sufficientemente semplice

14. Alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di considerare sufficientemente semplice, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, un gruppo di imprese di investimento che non soddisfa tutte le condizioni di cui alla sezione 4.2 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) il numero di imprese del gruppo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, compresa l'impresa di investimento madre nell'Unione, la holding di investimento madre nell'Unione o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione, è pari o inferiore a sei;
 - (b) in deroga al paragrafo 14, lettera a), le autorità competenti possono considerare sufficientemente semplice un gruppo di imprese di investimento comprendente più di sei imprese se concludono che l'assetto del gruppo è coerente con il modello di business e con le attività del gruppo di imprese di investimento e il gruppo soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 15, lettera e);
 - (c) il gruppo di imprese di investimento comprende non più di una impresa madre tra l'impresa di investimento madre nell'Unione, la holding di investimento madre nell'Unione o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione e una filiazione;
 - (d) in deroga al paragrafo 14, lettera c), le autorità competenti possono considerare sufficientemente semplice un gruppo di imprese di investimento comprendente più di un'impresa madre tra l'impresa di investimento madre nell'Unione, la holding di investimento madre nell'Unione o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione e una filiazione se la maggioranza dei diritti di voto di tutte le imprese del

gruppo è detenuta da altre imprese di tale gruppo e l'assetto del gruppo è coerente con il modello di business e con le attività del gruppo di imprese di investimento, in modo tale che i rischi possano essere contenuti, compresi quelli derivanti dalle imprese del gruppo che operano per conto proprio o dagli assetti di gruppo imposti dalle leggi nazionali;

- (e) non sono state esternalizzate attività relative alle ASA e al CMH a un'altra impresa del gruppo;
- (f) le attività relative alle AUM sono esternalizzate all'interno delle imprese del gruppo in una percentuale non superiore al 150 % della soglia stabilita all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033 per i gruppi con non più di due imprese con AUM positive; tale percentuale è incrementata del 50 % per ogni ulteriore impresa del gruppo con AUM positive. Ai fini della presente lettera, i valori per il calcolo dovrebbero riferirsi all'esercizio finanziario precedente e il ritrasferimento dell'attività non dovrebbe essere preso in considerazione;
- (g) se sono in essere contratti o accordi per il trasferimento di posizioni di negoziazione tra imprese del gruppo, il valore delle posizioni di negoziazione trasferite dovrebbe essere inferiore al doppio della soglia di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le posizioni soggette al K-NPR o al K-CMG, sulla base dei dati dell'esercizio finanziario precedente. Tutte le attività e le posizioni con *fair value* (valore equo) negativo dovrebbero essere considerate al valore assoluto ai fini della presente lettera e la compensazione non dovrebbe essere consentita. Ai fini della presente lettera, il ritrasferimento alle imprese del gruppo non dovrebbe essere conteggiato ai fini di tale soglia;
- (h) se il trasferimento delle attività soggette a K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-NPR e K-CMG avviene come conseguenza di una ristrutturazione del gruppo, comprese le fusioni e le acquisizioni, il valore delle attività trasferite non dovrebbe essere conteggiato ai fini dei limiti stabiliti nel paragrafo 14, lettere e), f) e g), per l'esercizio finanziario in cui è avvenuta la ristrutturazione del gruppo;
- (i) i legami di capitale, l'assetto proprietario e gli accordi contrattuali tra l'impresa di investimento madre nell'Unione, la holding di investimento madre nell'Unione o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione e le imprese del gruppo, nonché quelli tra le imprese del gruppo, sono messi a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
- (j) i legami di capitale, l'assetto proprietario e gli accordi contrattuali di cui alla lettera i) non rappresentano un ostacolo all'esercizio del controllo da parte dell'impresa di investimento madre nell'Unione, della holding di investimento madre nell'Unione o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione sulle imprese del gruppo;

- (k) i legami di capitale, l'assetto proprietario e gli accordi contrattuali di cui alla lettera i) non hanno implicazioni per la governance del gruppo nel suo complesso tali da richiedere una vigilanza su base consolidata.

4.4 Autorizzazione alla verifica del capitale del gruppo: condizioni per ritenere che il gruppo di imprese di investimento non comporta rischi significativi per i clienti o il mercato

15. Alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di ritenere che un gruppo di imprese di investimento che non soddisfa i criteri di cui alla sezione 4.2 non rappresenta un rischio significativo per i clienti o il mercato ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 rimangono sufficientemente prossimi ai requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 7 di tale regolamento, a una percentuale indicativa superiore al 90 % di questi ultimi;
- (b) nessuna delle imprese del gruppo di imprese di investimento, comprese le imprese situate in paesi terzi, ha in essere emissioni di strumenti rappresentativi di capitale o di debito non quotati in un mercato regolamentato detenuti da clienti al dettaglio nell'UE, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva (UE) 2014/65; questo criterio non include i proprietari della maggioranza dei diritti di voto, i responsabili e i dipendenti delle imprese del gruppo di imprese di investimento;
- (c) all'interno del gruppo vi è al massimo una impresa che è un partecipante diretto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2019/2033;
- (d) se una o più imprese del gruppo coprono il rischio inerente a posizioni soggette al K-NPR o al K-TCR per altre imprese del gruppo mediante accordi interni di trasferimento del rischio, sono attuate, all'interno del gruppo, disposizioni organizzative soddisfacenti e funzioni di controllo dei rischi sufficienti, proporzionate alle dimensioni del gruppo di imprese di investimento e al rischio gestito dalle imprese che coprono il rischio inerente a tali posizioni, e il rischio complessivo derivante dalle posizioni di negoziazione del gruppo di imprese di investimento e dalle loro coperture non sarebbe soggetto a una vigilanza migliore nel quadro di consolidamento prudenziale;
- (e) se l'autorità competente ritiene che un gruppo di imprese di investimento abbia un assetto sufficientemente semplice ma non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 14, lettera a), o al paragrafo 14, lettera c), i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 rimangono sufficientemente prossimi ai requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 7 di tale regolamento, a una percentuale indicativa superiore al 95 % di questi ultimi. Se l'autorità competente ritiene che un gruppo di imprese di investimento abbia un assetto sufficientemente semplice ma

non soddisfi alcuno dei criteri di cui al paragrafo 14, lettera a), e al paragrafo 14, lettera c), i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero essere preferibilmente almeno pari ai requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 7 di tale regolamento.

16. Se una delle imprese del gruppo è oggetto di uno qualsiasi dei procedimenti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, l'autorità competente dovrebbe valutare se le violazioni relative a tali procedimenti comportino rischi significativi per i clienti o il mercato.
17. Ai fini della valutazione della condizione di cui al paragrafo 15, lettera a), le autorità competenti possono esentare l'impresa di investimento madre nell'Unione, la holding di investimento madre nell'Unione o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione dall'obbligo di calcolare i requisiti di fondi propri del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033 se ritengono che lo sforzo necessario per effettuare tale calcolo sarebbe sproporzionato. Se le autorità competenti concedono tale esenzione, i requisiti di fondi propri del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento dovrebbero essere sostituiti con la somma dei requisiti di fondi propri individuali di tutte le imprese del gruppo che sono imprese di investimento madri nell'Unione, holding di investimento madri nell'Unione, società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione e altre imprese madri che sono imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali o agenti collegati. Se un'impresa non è un'impresa di investimento, i requisiti di fondi propri individuali sono quelli applicabili nel quadro prudenziale di riferimento. Se un'impresa è un'impresa figlia situata in un paese terzo, i requisiti di fondi propri individuali dovrebbero essere calcolati conformemente al paragrafo 20.

4.5 Autorizzazione alla detenzione di un quantitativo inferiore di fondi propri: condizioni per consentire la detenzione di un livello inferiore di fondi propri

18. Alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di concedere l'autorizzazione alla detenzione di un quantitativo inferiore di fondi propri se i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 sono superiori ai requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 7 di tale regolamento, a una percentuale indicativa di almeno il 125 % di questi ultimi, e il gruppo di imprese di investimento soddisfa i criteri di cui alla sezione 4.2 o alle sezioni 4.3 e 4.4. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al presente paragrafo, le autorità competenti dovrebbero assicurare che il rischio di cambio sia calcolato allo stesso modo per i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 e per i requisiti calcolati conformemente all'articolo 7 di tale regolamento.
19. I requisiti di fondi propri di qualsiasi impresa figlia in un paese terzo dovrebbero essere determinati al livello di tale filiazione con un livello di prudenza soddisfacente, come indicato nel paragrafo seguente (requisito di fondi propri nozionale). La determinazione dovrebbe

essere effettuata dall'impresa di investimento madre nell'Unione, dalla holding di investimento madre nell'Unione o dalla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione, nonché da qualsiasi impresa madre diretta di tale filiazione in un paese terzo, se richiesto dall'autorità competente. I fondi propri dovrebbero essere detenuti al livello della prima impresa madre nell'Unione di tale filiazione in un paese terzo.

20. Per garantire un livello di prudenza soddisfacente, i requisiti di fondi propri nozionali per le imprese figlie con sede in paesi terzi dovrebbero essere pari almeno ai requisiti calcolati conformemente alla parte tre e alla parte quattro del regolamento (UE) 2019/2033. Se la Commissione europea emette una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) 600/2014 in merito al regime prudenziale di un paese terzo ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033, i requisiti di capitale calcolati in base al regime prudenziale di tale paese terzo dovrebbero essere considerati come aventi un livello di prudenza soddisfacente. Se un'impresa madre di un paese terzo non ha requisiti di fondi propri almeno pari ai requisiti di fondi propri nozionali necessari per raggiungere un livello di prudenza soddisfacente, come definito nei presenti orientamenti, o un livello più elevato, stabilito dalle autorità competenti, l'autorizzazione alla detenzione di un quantitativo inferiore di fondi propri non dovrebbe essere concessa.
21. Nell'applicare l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti non dovrebbero consentire una riduzione dei fondi propri tale da far sì che la percentuale di cui al paragrafo 15, lettera a), sia inferiore al quantitativo specificato al paragrafo 12, lettera g), al paragrafo 15, lettera a), o al paragrafo 15, lettera e), a seconda dei casi.

4.6 Informazioni da valutare

22. Per valutare se al gruppo di imprese di investimento possa essere concessa l'autorizzazione alla verifica del capitale del gruppo conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 o l'autorizzazione alla detenzione di un quantitativo inferiore di fondi propri conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, le autorità competenti dovrebbero valutare tutte le informazioni necessarie fornite dall'impresa di investimento madre nell'Unione, dalla holding di investimento madre nell'Unione o dalla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione o da qualsiasi altra impresa madre pertinente, tra cui:
- (a) una descrizione delle attività del gruppo;
 - (b) l'assetto aggiornato del gruppo;
 - (c) la panoramica aggiornata del trasferimento infragruppo di attività e posizioni soggette a K-AUM, K-CMH, K-ASA, K-NPR e K-CMG;
 - (d) il calcolo dei requisiti patrimoniali consolidati conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033 o il calcolo dei requisiti di fondi propri a livello individuale per le imprese del gruppo di imprese di investimento se l'autorità competente applica il paragrafo 17;

- (e) il calcolo dei fondi propri effettivi, compresi i fondi propri nozionali calcolati conformemente al paragrafo 20, disponibili al livello di ciascuna impresa del gruppo di imprese di investimento;
 - (f) il calcolo della verifica del capitale del gruppo per l'impresa di investimento madre nell'Unione, la holding di investimento madre nell'Unione o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione e per ciascuna impresa madre del gruppo in uno Stato membro di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033;
 - (g) il calcolo della percentuale di cui al paragrafo 15, lettera a);
 - (h) una dichiarazione che illustri in dettaglio il rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 4.3 e 4.4;
 - (i) informazioni sulla valutazione assegnata a ciascuna impresa madre e, se pertinente, le ragioni della differenza rispetto al valore contabile di ciascuna filiazione. Se le autorità competenti ritengono che lo sforzo necessario per soddisfare tale obbligo di informazione sia sproporzionato, possono disporre che detto obbligo di informazione sia soddisfatto solo per le filiazioni più rilevanti e che la rilevanza sia valutata tenendo conto sia delle dimensioni che del rischio delle filiazioni all'interno del gruppo di imprese di investimento.
23. Gli accordi contrattuali di cui al paragrafo 12, lettera d), e al paragrafo 14, lettera i), dovrebbero essere presi in considerazione come previsto dall'impresa di investimento madre nell'Unione, dalla holding di investimento madre nell'Unione o dalla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione o da qualsiasi altra impresa madre nell'Unione pertinente solo se sono rilevanti per la valutazione della domanda di utilizzo della verifica del capitale del gruppo.
24. Se la sezione 4.2 è applicabile, le autorità competenti possono limitare la loro valutazione alle informazioni di cui al paragrafo 22, lettere a), b), d), e), f) e g).
25. Per valutare se al gruppo di imprese di investimento possa essere concessa l'autorizzazione alla verifica del capitale del gruppo conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, o l'autorizzazione alla detenzione di un quantitativo inferiore di fondi propri conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, le autorità competenti dovrebbero utilizzare tutte le informazioni disponibili pertinenti, comprese le comunicazioni obbligatorie, la rilevazione e rendicontazione contabile, i conti interni delle imprese di investimento e le conclusioni ICARAP.

4.7 Concessione, modifica e revoca dell'autorizzazione

26. Per valutare se il gruppo di imprese di investimento possa conservare l'autorizzazione alla verifica del capitale del gruppo concessa conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 o l'autorizzazione alla detenzione di un quantitativo inferiore di fondi propri concessa conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, le autorità competenti dovrebbero valutare le informazioni fornite dall'impresa di investimento madre nell'Unione, dalla holding di investimento madre nell'Unione o dalla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione o da qualsiasi altra impresa madre pertinente in merito a qualsiasi cambiamento rilevante intervenuto dopo la concessione di tale

autorizzazione, in particolare se tale cambiamento può incidere sul rispetto delle condizioni e delle specifiche in base alle quali l'autorizzazione è stata concessa.

27. Per valutare se il gruppo di imprese di investimento possa conservare l'autorizzazione alla verifica del capitale del gruppo concessa conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 o l'autorizzazione alla detenzione di un quantitativo inferiore di fondi propri concessa conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, le autorità competenti dovrebbero adoperarsi per ottenere dall'impresa di investimento madre nell'Unione, dalla holding di investimento madre nell'Unione, dalla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione o da qualsiasi altra impresa madre pertinente tutte le informazioni pertinenti ai fini del monitoraggio da parte di tali autorità del rispetto delle condizioni in base alle quali le autorizzazioni sono state concesse.
28. Se l'autorità competente conclude che le condizioni in base alle quali l'autorizzazione alla verifica del capitale del gruppo o l'autorizzazione alla detenzione di un quantitativo inferiore di fondi propri è stata concessa non sono più soddisfatte, dovrebbe valutare, senza indebito ritardo e dopo avere ascoltato il parere dell'impresa di investimento madre nell'Unione, della holding di investimento madre nell'Unione o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione, se tale autorizzazione debba essere revocata. In caso di revoca dell'autorizzazione alla verifica del capitale del gruppo, anche l'eventuale autorizzazione alla detenzione di un quantitativo inferiore di fondi propri dovrebbe essere revocata e il gruppo dovrebbe essere soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033.
29. Se all'impresa di investimento madre nell'Unione, alla holding di investimento madre nell'Unione o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione sono state concesse un'autorizzazione alla verifica del capitale del gruppo e un'autorizzazione distinta alla detenzione di un quantitativo inferiore di fondi propri, la revoca della seconda non dovrebbe comportare automaticamente la revoca della prima, mentre la revoca della prima dovrebbe sempre comportare la revoca della seconda.